

P.U. 444-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Patrizia Fantin	Giudice relatore
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice

riunito in camera di consiglio

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso

da

PIOMBO DANIELE (C.F. PMBDNL85P12G273D) nato a Palermo il 12/09/1985 e residente in Vimercate (MB), via Sandro Pertini 3

CONCLUSIONI

“Tutto ciò premesso, Il ricorrere

CHIEDE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Monza, ritenuti sussistenti i requisiti, l'accesso alla Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del d.lgs. 14/2019.”



RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che:

- con ricorso depositato in proprio il 24.12.2025, PIOMBO DANIELE ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte:

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo *“stato particolareggiato ed estimativo delle attività”*), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
- al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. Dr Massimiliano Cucchi, il quale ha:
 - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
 - indicato le cause dell'indebitamento e genericamente la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - ancorché non abbia espressamente effettuato l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie di cui all'art.



268 comma 3 CCII, dall'esame complessivo della Relazione si può ritenere soddisfatta tale prescrizione.

Ritenuto che

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto PIOMBO DANIELE risiede da oltre un anno a Vimercate in via Sandro Pertini 3: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente non ha mai svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile.

Conseguentemente, PIOMBO DANIELE non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € 60.813,15,

come di seguito riportata

Creditore	Natura	Importo
Banca Unicredit	chirografaro	5.438,20
Banca Santander	chirografaro	525,80
RCI / Mobilize Financial Serv.	chirografaro	19.866,90
Findomestic Banca spa	chirografaro	382,02
Findomestic Banca spa	chirografaro	27.145,49
Findomestic Banca spa	chirografaro	4.676,21
Findomestic Banca spa	Privilegiato (*)	2.778,53
Totale complessivo		60.813,15
Totale finanziamenti "sottoscritti"		115.437,58
Totale pagamenti eseguiti		54.749,23

a cui vanno aggiunte le spese di procedura in prededuzione indicate dal Gestore della crisi in € 2.135,00

e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato da:

- autovettura targa GT198RM, marca Dacia Duster, valore indicato dal ricorrente euro 17.000,00.



- il reddito futuro derivante dal “*contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato e a tempo pieno con la Città di Bresso con decorrenza 15/01/2025 nel servizio di Polizia Locale*” e pari a € 23.779,00 netti annui per tredici mensilità (cfr. pg. 24 Relazione).

- Va inoltre considerato il fabbisogno mensile del nucleo familiare composto esclusivamente dal ricorrente autocertificato dal debitore in circa € 1.249,00 mensili (v. pg. 23 Relazione). Competerà comunque al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, mentre il surplus sarà appreso dalla procedura.
- risulta perciò possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall’attività di liquidazione dell’attivo è superiore ai crediti prededucibili già maturati è stato stimato in € 2.135,00 ed alle presumibili spese di procedura;
- il ricorrente deve essere autorizzato all’utilizzo dell’autovettura Dacia Duster targata GT198RM in quanto la stessa risulta necessaria per recarsi sul luogo di lavoro come dallo stesso dichiarato (*L'unica mia proprietà è la mia autovettura utile per gli spostamenti casa lavoro visto che la distanza tale è di circa 30 km a tratta*);
- ricorre il requisito di cui all’art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di PIOMBO DANIELE

Ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il Tribunale nomina, quale Liquidatore, l’avv. Uberti Lucia con studio in Barlassina (MB), via Monte Santo 10/B -pec lucia.uberti@monza.pecavvocati.it - iscritto nell’elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

*

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l’art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di DANIELE PIOMBO (C.F. PMBDNL85P12G273D), residente a Vimercate (MB), via Sandro Pertini 3

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la **dott.ssa Patrizia Fantin**.

NOMINA Liquidatore l’avv. **Lucia Uberti** con studio in Via Monte Santo, 10/B Barlassina (MB) Pec: lucia.uberti@monza.pecavvocati.it.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono



trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autovettura Dacia Duster targata GT198RM

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti ai sensi della lett. f) art. 270 CCII;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili e/o beni mobili registrati del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;



- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026

Il Giudice estensore

Patrizia Fantin

Il Presidente

Caterina Giovanetti

